



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28/12/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2021.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	5
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	5
Art. 3 - Presupposto del canone.....	6
Art. 4 - Soggetto attivo e passivo.....	7
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	8
Art. 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	8
Art. 6 - Tipi di occupazione.....	9
Art. 7 - Occupazioni occasionali.....	10
Art. 8 - Occupazioni d'urgenza.....	10
Art. 9 - rilascio della concessione/AUTORIZZAZIONE.....	10
Art. 10 - Titolarità della concessione e subentro.....	12
Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	14
Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	15
Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	15
Art. 14 - Occupazioni abusive.....	16
Art. 15 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	17
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	17
Art. 16 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	17
Art. 17 - Tipologie di impianti pubblicitari.....	19
Art. 18 - Istruttoria amministrativa.....	20
Art. 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	22
Art. 20 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	23
Art. 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	23
Art. 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	24
Art. 23 - Rimozione della pubblicità.....	24
Art. 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive.....	25
Art. 25 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	25
Art. 26 - Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	25

TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	25
Art. 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	26
Art. 28 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	26
Art. 29 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	27
Art. 30 - Determinazione delle tariffe annuali.....	27
Art. 31 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	28
Art. 32 - Determinazione del canone.....	29
Art. 33 - Occupazioni non assoggettate al canone.....	29
Art. 34 - Riduzioni del canone.....	30
Art. 35 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	31
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
Art. 36 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	31
Art. 37 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....	32
Art. 38 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....	32
Art. 39 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	33
Art. 40 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	33
Art. 41 - Affissioni abusive.....	34
Art. 42 - Vigilanza.....	34
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	34
Art. 43 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	34
Art. 44 - Controllo dei versamenti.....	36
Art. 45 - Rimborsi.....	36
Art. 46 – ravvedimento operoso.....	36
Art. 47 - Accertamenti - Recupero canone.....	37
Art. 48 - Interessi.....	37
Art. 49 - Sanzioni e indennità.....	37
Art. 50 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	38
Art. 51 - Autotutela.....	39
Art. 52 - Riscossione coattiva.....	39
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	39
Art. 53 - Passi carrabili e accessi a raso.....	40
Art. 54 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	40

Art. 55 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	41
Art. 56 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....	41
Art. 57 - Occupazioni a sviluppo progressivo.....	42
Art. 58 - Pubblici Esercizi.....	42
Art. 59 - Attività Edile.....	42
Art. 60 - Attività di propaganda elettorale.....	43
Art. 61 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	43
Art. 62 - Occupazione con elementi di arredo.....	43
Art. 63 - Esposizione merci fuori negozio.....	43
Art. 64 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	44
Art. 65 - Occupazioni per traslochi.....	44
Art. 66 - Serbatoi.....	44
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	45
Art. 67 – insegne d’esercizio.....	45
Art. 68 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”.....	45
Art. 69 - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati.....	45
Art. 70 - Frecce direzionali - Pre-insegne.....	46
Art. 71 - Locandine.....	46
Art. 72 - Striscioni e gonfaloni.....	46
Art. 73 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	46
Art. 74 - Regime transitorio.....	47
Art. 75 - Disposizioni finali.....	47
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	49

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Tortona del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito "canone", così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

ART. 2 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo art. 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, nonché diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza preventiva concessione o autorizzazione comunale come

- prevista dal presente regolamento o da altre norme e regolamenti settoriali vigenti.
4. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
 5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
 6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica quando questa sia indispensabile a connotare i requisiti essenziali dell'occupazione. Le istanze sono sottoposte all'esame dei competenti Servizi, che valuteranno gli aspetti di competenza previsti nei Regolamenti di Settore e nelle relative norme
 7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
 8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
 9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
 10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
 11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
 12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
 13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi,

anche acustici, da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

- c) Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Tortona.
2. Il Comune di Tortona, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.
5. Ai sensi del comma 823, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
6. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
7. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
8. L'amministratore di condominio può procedere al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile.
9. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a

comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

10. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 13, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 5 - ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza utilizzando le procedure e la modulistica definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale web del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione e, se richiesta, da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione). Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La

comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

4. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
5. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
6. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la normativa vigente in materia;
7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo art. 7.
8. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
9. La copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, anche all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti e/o ai competenti uffici comunali per l'adempimento delle relative competenze.
10. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 6 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità e sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

ART. 7 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non a scopo di lucro e di durata non superiore a 24 ore consecutive;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, traslochi;
 - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, la domanda può essere presentata non meno di 7 gg prima dell'occupazione, anche in forma semplificata nelle modalità stabilite dall'Ente, a seguito delle quali viene rilasciata autorizzazione contenente eventuali prescrizioni cui attenersi.

ART. 8 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga dell'occupazione d'urgenza, fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni, deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi, che comportino occupazioni di piccole dimensioni e di scarso impatto sulla viabilità di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni lavorativi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata in sede di presentazione dell'istanza.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

ART. 9 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dal presente Regolamento o dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni 30 (trenta). Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese da parte del richiedente secondo la tipologia di concessione o autorizzazione rilasciata. L'importo delle spese è quello stabilito dal provvedimento della Giunta Comunale in vigore al momento dell'istruttoria.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, la data di presentazione della domanda.
4. Il responsabile del procedimento:
 - verifica la completezza e la regolarità della domanda;
 - verifica altresì la sussistenza del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune nonché di qualsiasi entrata tributaria o patrimoniale del comune se ed in quanto dovuta dal richiedente in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico;
 - provvede ad inoltrare immediatamente la pratica alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità;
 - trasmette agli altri uffici dell'amministrazione o ad altri enti competenti qualora, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi per iscritto e comunicati al responsabile del procedimento in tempo utile per l'assolvimento della relativa pratica nei termini massimi dalla medesima previsti.
5. Il responsabile del procedimento, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, verifica l'avvenuto versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino dello stato del luogo, e al danno derivante

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione o quando le caratteristiche dell'occupazione, sempre a parere dell'ufficio competente, non comportino rischi elevati di danno o manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'art. 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base della domanda.
9. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza e di chiunque ne abbia titolo.
10. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni. Per eventi di carattere culturale, sportivo, di intrattenimento e di promozione del territorio, costituisce titolo all'occupazione l'atto o la comunicazione dalla quale si evince l'assenso allo svolgimento da parte dell'Amministrazione Comunale e/o il relativo patrocinio.
11. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque dare preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale. Resta comunque necessaria l'Ordinanza in caso di modifica della viabilità veicolare.

ART. 10 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE E SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti anche utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 5;
 - b) custodire il documento comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) osservare e rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'area oggetto di occupazione e le relative annesse strutture, accessioni e pertinenze;
 - h) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2

l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 5, ed art. 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, (calcolato in dodicesimi nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo venga trasmessa all'ufficio competente entro l'inizio della prevista occupazione);
 - b. se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
 - la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. In ogni caso non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
 - per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
 - per le concessioni permanenti: la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

ART. 11 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico, come rilasciato ai sensi dell'art. 9, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrò di motivata istanza al competente Settore;
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità e la medesima tempistica previste per il rilascio. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto entro la scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

ART. 12 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D'UFFICIO

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. Salvo i casi di urgenza, l'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ART. 13 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;

- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto incaricato che rileva l'irregolarità invia al Responsabile del procedimento che ha emesso l'autorizzazione/concessione dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile del procedimento riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Decorso senza risposta il termine, il Responsabile del procedimento ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
- Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 14 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, comma 2, del Codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'Art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'Art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.

ART. 15 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Lo stesso provvede altresì alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

ART. 16 - ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo di iniziative pubblicitarie, ovvero installare o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, devono presentare preventiva domanda al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo e secondo le modalità telematiche indicate sul sito dell'Ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende promuovere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. La domanda deve essere presentata anche per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

ART. 17 - TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'Art. 49, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi

diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'art. 48, comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ART. 18 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o di altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone

- comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
 5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
 6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
 7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica o l'utente non possa accedere alla procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
 8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
 9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
 10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
 11. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria del Comune nonché qualsiasi entrata tributaria o patrimoniale del comune, se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti - perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ART. 19 - TITOLARITÀ E SUBENTRO NELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 16 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ART. 20 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ART. 21 - REVOCA, MANCATO O RIDOTTO UTILIZZO DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

ART. 22 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d. il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 23 - RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per

le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ART. 24 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 25 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

1. L'ufficio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Lo stesso provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

ART. 26 - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai sensi del comma 821 della Legge 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 9 febbraio 2004.

TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

ART. 27 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

ART. 28 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla zona di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente

moltiplicatore deliberato dalla Giunta Comunale;

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

ART. 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 3 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe
5. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in un'unica categoria tariffaria da utilizzare su tutto il territorio comunale.

ART. 30 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi

- pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
 4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
 5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 31 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta nella misura del 30%.
6. Per tutte le tipologie di occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune, anche a mezzo del proprio eventuale concessionario, dispone la riscossione mediante convenzione applicando alla tariffa la riduzione del 50% previo il pagamento anticipato del canone.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 32 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, di durata fino a 30 giorni, il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

ART. 33 - OCCUPAZIONI NON ASSOGGETTATE AL CANONE

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino, a titolo gratuito, energia di provenienza certificata;
- b) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica gratuita destinati agli autoveicoli elettrici;

- c) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
- d) occupazioni di cui al successivo art. 63 effettuate, nel rispetto delle norme e delle procedure di tale articolo, in occasione di iniziative commerciali occasionali e coordinate, patrocinate dall'Amministrazione comunale;
- e) le occupazioni con elementi di cui al successivo art. 62, allorquando posizionati in modo coordinato e nel rispetto dei vincoli di cui alle norme e ai regolamenti vigenti, da un significativo numero di titolari di attività prospicienti su intere vie o tratti delle stesse;
- f) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di biciclette e monopattini;
- g) le occupazioni effettuate da cassonetti condominiali della raccolta differenziata dei rifiuti esclusivamente quando non siano presenti spazi condominiali o sussistano comprovati e insuperabili impedimenti tecnico-strutturali che ne impediscano la fruizione;
- h) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- i) le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
- j) veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
- k) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- l) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale così come previsto dall'art. 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 446 per attività coerenti con le loro finalità statutarie;
- m) le occupazioni occasionali di cui all' art 7 lettere a), b) ed e);
- n) le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- o) gli interventi di isolamento termico ("cappotto termico") di edifici aggettanti spazi pubblici, di cui alla Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (c.d. decreto Rilancio), ove permesso.

ART. 34 - RIDUZIONI DEL CANONE

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive di pubblica utilità, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone; La riduzione del 50% può essere accordata anche qualora l'evento, pur realizzato a fini di lucro, per la sua particolare rilevanza e qualità, sia in grado di apportare un particolare lustro a livello almeno regionale all'immagine della città;
 - c) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative

realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 35 - OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36 - GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 28 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 37 - DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 38 - RIDUZIONE DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. La riduzione del 50% può essere accordata dalla Giunta Comunale anche qualora l'evento, pur realizzato a fini di lucro, per la sua particolare rilevanza e qualità, sia in grado di apportare un particolare lustro a livello almeno regionale all'immagine della città.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

ART. 39 - ESENZIONI DAL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 40 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Comune o dal Concessionario.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo e dal giorno successivo, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire

gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
10. Il Comune o il Concessionario mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

ART. 41 - AFFISSIONI ABUSIVE

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'art. 49, comma 2 del presente Regolamento.
3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'art. 14 comma 1 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in euro 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

ART. 42 - VIGILANZA

1. Il gestore del servizio, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art.49 comma 2.
3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 47.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

ART. 43 - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/

- autorizzazione qualora l'importo del canone superi euro 1.500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo (per l'anno 2021, primo anno di applicazione, entro il 30 settembre); per importi superiori a euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di pari importo, scadenti il 31 marzo, il 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre.
 3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
 4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
 5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
 6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli artt. 48 e 49 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
 7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
 8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
 9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
 10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ART. 44 - CONTROLLO DEI VERSAMENTI

1. Il Comune in proprio o tramite il concessionario provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei

versamenti dovuti.

2. In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il concessionario provvede, senza indugio, ad inviare a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre gg. 10 dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di mancato versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma, la concessione o autorizzazione si intende a tutti gli effetti decaduta.

ART. 45 - RIMBORSI

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione, di cui all'art. 2948 del Codice civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi possono essere erogati anche attraverso compensazione con altre somme dovute a titolo di canone di concessione dal medesimo soggetto.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 46 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o

verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

ART. 47 - ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada dal personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per i conseguenti atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792.

ART. 48 - INTERESSI

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

ART. 49 - SANZIONI E INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e

presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00 .
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui al comma 792.

ART. 50 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire oggettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore

nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'art. 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi ponendo a carico del trasgressore le relative spese.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

ART. 51 - AUTOTUTELA

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto il giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ART. 52 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del D.P.R. 602/73 così come disposto dal comma 792.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ART. 53 - PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'Art. 22 del Codice della

Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

ART. 54 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

ART. 55 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

ART. 56 - OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968 n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 57 - OCCUPAZIONI A SVILUPPO PROGRESSIVO

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 58 - PUBBLICI ESERCIZI

1. Per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi, nel periodo 1 Maggio - 30 Settembre, attraverso dehors (strutturati e non, con tavoli e sedie), con superficie inferiore a 30 metri quadrati, il canone è ridotto nella misura del 70%.

ART. 59 - ATTIVITÀ EDILE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
3. In caso di risanamento, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di fabbricati, l'area interessata al ponteggio per i primi trenta giorni di occupazione è esentata dal canone.
4. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio

occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 60 - ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

ART. 61 - AREE DI RISPETTO E RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

ART. 62 - OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente Art. deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente Art. sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

ART. 63 - ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal

suolo né possono derogare alle norme igienico-sanitarie.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 64 - OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

ART. 65 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

ART. 66 - SERBATOI

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

ART. 67 – INSEGNE D'ESERCIZIO

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

ART. 68 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI - "CAMION VELA"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

ART. 69 - PUBBLICITÀ REALIZZATA SU CARRELLI SUPERMERCATI

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

ART. 70 - FRECCHE DIREZIONALI - PRE-INSEGNE

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono pagare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

ART. 71 - LOCANDINE

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

ART. 72 - STRISCIONI E GONFALONI

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloncini recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

ART. 73 - DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dal comma 821 lettera e.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
4. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.

Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

ART. 74 - REGIME TRANSITORIO

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'Art. 5 e 16 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 11, commi 5 e 6 e dell'art. 20, commi 3 e 4.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

ART. 75 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in un'unica categoria tariffaria da utilizzare su tutto il territorio comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo e per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie come di seguito riportate.

CATEGORIA 1

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
VIA DANTE ALIGHIERI	Alighieri
VIA MARCO ANSELMI	Anselmi
VICOLO DELL'ARCO	Arco
P.ZA ARISTIDE ARZANO	Arzano
VIA MATTEO BANDELLO	Bandello
VIA GIORGIO BIDONE	Bidone
VIA ROBERTO BIDONE	Bidone
VICOLO COSIMO BIGURRA	Bigurra
VICOLO ANGELO BOCCHETTI	Bocchetti
LARGO EUGENIO BORGARELLI	Borgarelli
VIA ANTONIO BOTTAZZI	Bottazzi
VIA GIORDANO BRUNO	Bruno
VIA ARCADIO BUSSETI	Busseti
VIA OTTONE CALCINARA	Calcinara
VIA CALDERAI	Calderai
VICOLO CALDERAI	Calderai
VIA CALVINO	Calvino
VIA CAMPIGLIO	Campiglio
VIA TITO CARBONE	Carbone
VIA GIOSUE' CARDUCCI	Carducci
VICOLO LANFRANCO CARNEVALE	Carnevale
PIAZZA FELICE CAVALLOTTI	Cavallotti
CORSO CAVOUR	Cavour (da c.so Romita a c.so Garibaldi)
VIA CRISTOFORO COLOMBO	Colombo
VICOLO COMMENDA	Commenda
VICOLO COMMENDA INTERNO	Commenda Interno
VICOLO CORTAZZA	Cortazza
CORTILE INTERNO COMUNE	Comune
VIA COSTA LODOVICO	Costa Lodovico
VIA SCIPIONE CRISPI	Crispi
VIA EDMONDO DE AMICIS	De Amicis
VICOLO DERTHONA	Derthona
VIA G. DI VITTORIO	Di Vittorio (da via Rinarolo a via U. Visconti)
PIAZZA DUOMO	Duomo
VIA EMILIA (fino a p.za Ticinese)	Emilia

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
PIAZZA DELLE ERBE	Erbe
LARGO EUROPA	Europa
VIA FRANCISCO FERRER	Ferrer
VIC. DEL FIORE (EX)	Fiore (EX)
PIAZZA FIUME	Fiume
VIA VIRGINIO FRACCHIA	Fracchia
VIA F. DEI FRANCIOLI	Francioli
VIA GALILEO GALILEI	Galileo Galilei
PIAZZ.TA CESARE GAMBARA	Gambara
CORSO GARIBALDI	Garibaldi
VIA ANTONIO GAROFOLI	Garofoli
PIAZZETTA GIULIA	Giulia
VIA GUILIA	Giulia
VIA ANTONIO GUIDOBONO	Guidobono
VIA ISIDORO DA TORTONA	Isidoro Da Tor.
PIAZZA JULIA DERTHONA	Julia Derthona
PIAZZ.TA ALBERTO LEARDI	Leardi
VIA CARLO LEARDI	Leardi
PIAZZA LEGA LOMBARDA	Lega Lombarda
CORSO LEONIERO	Leoniero
VIA ETEOCLE LORINI	Lorini
PIAZZA GAVINO LUGANO	Lugano
VICOLO MAIORANA	Maiorana
PIAZZA GULIELMO MARCONI	Marconi
VIA MARSALA	Marsala (da via Milazzo a c.so Alessandria)
VIA MASSA SALUZZO	Massa Saluzzo
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI	Mazzini
VIA PADRE M. DA CARBONARA	Michele da Carbonara
PIAZZA MILANO	Milano
VIA MILAZZO (da P. Roma a Marsala)	Milazzo
VICOLO DON MINZONI	Minzoni
VIA AMM. MIRABELLO	Mirabello
VIA C. MIRABELLO	Mirabello
CORSO MONTEBELLO	Montebello
VIA MONTEBELLO	Montebello
VICOLO PARAMURO	Paramuro
VIA PASSALACQUA	Passalacqua
VIA PELLIZZA DA VOLPEDO	Pellizza da V
VIA PELIZZARI	Pelizzari

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
VIA SILVIO PELLICO	Pellico
VIA PIETRO PERNIGOTTI	Pernigotti
VIA LORENZO PEROSI	Perosi
VIALE PIAVE	Piave
VIA BERNARDINO PINTO	Pinto
V. LO GHISOLFO POCASALE	Pocasale
VICOLO OBIZZO POMAURO	Pomauro
GIARDINI PORTA SAN QUIRINO	Porta San Q.
PIAZZALE PORTA TICINESE	Porta Ticinese
VIA PURICELLI	Puricelli
CORSO DELLA REPUBBLICA	Repubblica
VIA RINALDO (da v. Emilia a Pinto)	Rinaldo
PIAZZA ROMA	Roma
CORSO ROMITA	Romita
VICOLO ROSA	Rosa
VIA ROVERETO	Rovereto
VIA LUIGI SADA	Sada
VIA GIUSEPPE SALA	Sala
VICOLO SALVATERRA	Salvaterra
VICOLO SAN MARTINO	San Martino
VIA SAN MARZIANO	San Marziano
PIAZZA SAN MICHELE	San Michele
VICOLO SAN PRIMO	San Primo
PIAZZA SAN ROCCO	San Rocco
PIAZZA SAN SIMONE	San Simone
VIA PEPPINO SARINA	Sarina
VIA DOMENICO SCHIAVI	Schiavi
VIA DEL SEMINARIO	Seminario
PIAZZA TITO SPERI	Speri
VICOLO E CORTILE TRINITA'	Trinità
VIA LUCA VALENZIANO	Valenziano
VIA CARLO VARESE	Varese
VIA GIUSEPPE VERDI	Verdi
VIA UGONE VISCONTI	Visconti
VIA XX SETTEMBRE	XX Settembre
VIA ZENONE	Zenone

CATEGORIA 2

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
STR. VIC. ALABRAIDA (fino al nr. 9/a)	Alabraida
CORSO ALESSANDRIA	Alessandria
S.S. ALESSANDRIA (fino al nr. 9/c)	Alessandria
VIA VITTORIO ALFIERI	Alfieri
VIA ANGELO ALIOTTA	Aliotta
P.ZA SALVADOR ALLENDE	Allende
VIALE G. AMENDOLA	Amendola
VIA FELICE ANFOSSI	Anfossi
V. ANTICA P.ZA D'ARMI	Antica Piazza A.
SRT. ANTICO TRAGHETTO	Antico Traghetto
VIA ACHILLE ARTOM	Artom
VIA VIRGINIO ARZANI	Arzani
STRADA PRIVATA ASTI	Asti
V. ANTICA P. BAIARDI	Baiardi
VIA BALUARDO	Baluardo
VIA MARIO BALUSTRA	Balustra
VIA ANGELO BARABINO	Barabino
VIALE EMILIO BASSI	Bassi
P.ZZA CESARE BATTISTI	Battisti
VIA F. DA BAXILIO	Baxilio
VIA BENGASI	Bengasi
STRADA COMUNALE BERSANA	Bersana
SRADA COM. BERTANA (fino al nr. 2)	Bertana
STRADA COMUNALE BERTARINO	Bertarino
BASTIONI DELLA BISCIA	Biscia
VIA G. & P.A. BOCCALATTE	Boccalatte
STRADA PRIVATA B. BERUTTI	Bosina Berutti
STRADA PRIVATA BOVONE	Bovone
VIA BRIGATA GARIBALDI	Brigata Garib.
VIA BRIGATA TORTONA	Brigata Tortona
VIA SEBASTIANO BRIGHENTI	Brighenti
VIA BRUNO BUOZZI	Buozzi
VIA ANDREA BUSI	Busi
VIA ERNESTO CABRUNA	Cabrana
VIA CADUTI DELLA LIBERTA'	Caduti Libertà
VIA M.E A. CALLATRONE	Callatrone
VIA TOMMASO CAMPANELLA	Campanella

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
VICOLO CAPITOLO	Capitolo
STRADA VICINALE CASAREGGIO	Casareggio
SRADA VICINALE CASCINETTA	Cascinetta
s.p. CASTELNUOVO (fino al nr.31)	Castelnuovo S.
VIA CAV. DI VITTORIO VEN.	Cavalieri Vit. V.
PIAZZETTA CAVALLI MOLIN.	Cavalli Molin.
SALITA GIOVANNI CAVANNA	Cavanna
C. CAVOUR (da c. Garibaldi alla fine)	Cavour
VIA F. CERVI	Cervi
VIA TITO CODEVILLA	Codevilla
VIA CONVENTO CAPPUCINI	Convento Cappuc.
CORSO F.E.S. COPPI (fino al nr. 44)	Coppi
STR. COSTA LONGARINO (fino al nr. 10)	Costa Longarino
VIA C. DI DANIMARCA	Cristierna Danim.
PIAZZA BENEDETTO CROCE	Croce
STRADA PRIVATA CUNEO	Cuneo
VIA GIOVANNI CUNIOLO	Cuniolo
VIA LUIGI CUNIOLO	Cuniolo
VIA ENRICO DE NICOLA	De Nicola
VIA FERNANDO DE ROSA	De Rosa
VIA CAP. EUGENIO DELLACA'	Dellaca'
VIALE MARIANO DELLEPIANE	Dellepiane
STR. PRIV. SERGIO DEVANI	Devani
VIA DI VITTORIO (da U. Visconti a V. Arzani)	Di Vittorio
VIA PIETRO DOSSOLA	Dossola
VIALE LUIGI EINAUDI	Einaudi
VIA EMILIA (oltre p.za Ticinese)	Emilia
VIA ENRICO FERMI	Fermi
VIA GEN. ANTONIO FERRARI	Ferrari
VIA SILVIO FERRARI	Ferrari
VIA ING. E. FIAMBERTI	Fiamberti
VIA ALLE FONTI	Fonti
STRADA COMUNALE FORNACI	Fornaci
VIA DEI FRAGOLAI	Fragolai
VIA F. GABOTTO	Gabotto
STRADA PROV. PER GARBAGNA	Garbagna
S.S. PER GENOVA (fino al nr. 68/ b)	Genova
VIA GHIBAUDI	Ghibaudi
VIA FELICE GIANI	Giani

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
VIA GIOVANNI GIOLITTI	Giolitti
GIARDINI PAPA GIOVANNI XXII	Giovanni XXII
VIA DON CARLO GNOCCHI	Gnocchi
STR. COM. PIETRO GOBETTI	Gobetti
VIA DON CELLO GOGGI	Goggi
STRADA PRIVATA GORIZIA	Gorizia
GIARDINI ANTONIO GRAMSCI	Gramsci
VIA ACHILLE GRANDI	Grandi
VIA WILMER GRAZIANO	Graziano
VIA ERNESTO GUALA	Guala
VIA PAOLO GUERRA	Guerra
VIALE F.LLI J.R. KENNEDY	Kennedy
VIA LAVELLO	Lavello
VIA CAN. DON V.LEGE'	Legè
VIA LEGNANO	Legnano
VIA LEONARDO DA VINCI	Leonardo Vinci
STR. LEVANTE CASTELLO (fino al nr. 50)	Levante Castello
VIALE DELLA LIBERTA'	Libertà
STR. PRIV. MACRINO D'ALBA	Macrino d'Alba
VIA RUBALDO MALPASSUTI	Malpassuti
P.ZA 27/2/1945 (MARTIRI C.)	Martiri 27/2/1945
VIA MARSALA (da v. Milazzo a c.so d. Orione)	Marsala
VIA GIACOMO MATTEOTTI	Matteotti
VIA EGISTO MELCHIORRI	Melchiorri
VIA MILAZZO (da v. Marsala a v. Campanella)	Milazzo
VIALE MILLE IGNOTO	Mille Ignoto
VIA MONTEBELLO	Montebello
VIA RODOLFO MORANDI	Morandi
VIA ALDO MORO	Moro
VIA MURAGLIE ROSSE	Muraglie Rosse
STRADA PRIVATA NOVARA	Novara
P.LE GUGLIELMO OBERDAN	Oberdan
VIALE DEGLI OLMI	Olmi
VIA GHERARDO OPIZZONI	Opizzoni
CORSO DON ORIONE	Orione
VIA GIUSEPPE ORSI	Orsi
VIA DEGLI ORTI	Orti
STRADA PRIVATA OSSONA	Ossona
VICOLO OSSONELLA	Ossonella

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
STR. COM. PAGHISANO (fino al nr. 1)	Paghisano
VIA F. & V. PAGLIERI	Pagliari
VIA GIOVANNI PASCOLI	Pascoli
VIA MARIO PATRI	Patri
VIA DOMENICO PATTARELLI	Pattarelli
VIA GUIDO PEDENOVÌ	Pedenovì
STR. PRIV. DON PENSA	Pensa
VIA F.LLI F & .V. PEPE	Pepe
STR. PRIV. DON A. PERDUCA	Perduca
VIA G. PERNIGOTTI	Pernigotti
CORSO PIEMONTE	Piemonte
CORSO SILVIO PILOTTI	Pilotti
VIA AVV. PINCETTI	Pincetti
SALITA PONTIDA	Pontida
VIA POSTUMIA	Postumia
STR. C. VIRGO POTENS (fino al nr. 25)	Potens
PIAZZA 1 MAGGIO	Primo Maggio
VIA D. INNOCENZO QIUNZIO	Quinzio
VIA LUIGI RAPETTI	Rapetti
CORSO DELLA REPUBBLICA (da c. Alessandria a c. Garibaldi)	Repubblica
STRADA VIC. RIBROCCA	Ribrocca
VIA RIBROCCHI	Ribrocchi
VICOLO RIBROCCHI	Ribrocchi
STR. PRIV. C. RICCI (PULCE)	Ricci (Pulce)
VIA RINALDO (da v. Pinto al Cimitero)	Rinaldo
VIA FRANCESCO ROLANDI	Rolandi
VIA C. ROMAGNOLO	Romagnolo
S. VIC. RONC-T.SEGNO (fino al nr. 2/d)	Ronco-Tiro
STR.VIC.RONCO (fino al nr. 12)	Ronco
STRADA PRIVATA ROSA	Rosa
VIA FRATELLI ROSSELLI	Rosselli
VIA CESARE SACCAGGI	Saccaggi
VIA FEDERICO SACCO	Sacco
VIA SACRO CUORE	Sacro Cuore
VIA DEI SALVAREZZA	Salvarezza
VIA GIOSUE' SAMMARTIN	Sammartin
SALITA SAN DOMENICO	San Domenico
V.LE SAN F. D'ASSISI	San Francesco
VIA SAN GIOVANNI BOSCO	San G. Bosco

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
PIAZZA SAN PIO V	San Pio V
STRADA VIC. SAN SISTO	San Sisto
STRADA PRIV. SANQUILINA	Sanquilina
SALITA SANTA BARBARA	Santa Barbara
P.ZA SANTA MARIA CANALE	Santa M. Canale
STRADA PRIVATA SASSONIA	Sassonia
SALITA AL SAVO	Savo
STR. COM. EX. TIRO A SEGNO	Segno
VIA ALESSANDRO SILLA	Silla
VIA MARIO SILLA	Silla
GIARDINI LUIGI SILVI	Silvi
VIA DOMIZIANO SONCINO	Soncino
VIA SOTTORIPA	Sottoripa
VIA GIOVANNI SOVERA	Sovera
VIA DON D. SPARPAGLIONE	Sparpaglione
VIA DON CARLO STERPI	Sterpi
VIA GUIDO STURLA	Sturla
VIA DON LUIGI STURZO	Sturzo
VIA P. TOMMASO DI SAVOIA	Tommaso Savoia
VIA PALMIRO TOGLIATTI	Togliatti
VIA GIUSEPPE TONIOLO	Toniolo
VIA TORINO	Torino
VIA TRENTO	Trento
VIA TRIESTE	Trieste
VIALE FILIPPO TURATI	Turati
VIA GIUSEPPE VACCARI	Vaccari
VIA VALLE	Valle
VIA EZIO VANONI	Vanoni
LARGO VECCHI LEONI	Vecchi Leoni
STR. PROV. PER VIGUZZOLO	Viguzzolo
S.P. VILLAROMAGNANO (fino al nr. 2/a)	Villaromagnano
STRADA VIC. VILLORIA	Villoria
STR. COM. VIOLA - R.F.(fino al nr. 70)	Viola - R Faceto
VIALE VITTORIO VENETO	Vittorio Veneto
S.S.PER VOGHERA	Voghera
VIA XI FEBBRAIO	XI Febbraio
STR. PRIV. XI FEBBRAIO	XI Febbraio
VIA XXV APRILE	XXV Aprile
VIA GEN.O ZAVATTARI	Zavattari
VIA DELLA ZECCA	Zecca
VIA TEC. COL. F. ZUCCARO	Zuccaro

CATEGORIA 3

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
VIA ACQUEDOTTO ROMANO	Acquedotto Romano
STR. VIC. ADELLA	Adella
STR. VIC. ALABRAIDA (oltre il nr 9/a)	Alabraida
S.S. ALESSANDRIA (oltre il nr. 9/c)	Alessandria
STRADA PRIVATA DEGLI ALBERI	Privata Alberi
STR. VINC. ARMELLINO	Armellino
VIA ALL'ASILO	Asilo
AUTOSTRADA TO-PC	Autostrada TO-PC
STR. VINC. BADERA	Badera
VIA CESARE BALBO	Balbo
V.F.& A BATTEGAZZORRE	Battegazzorre
S. DA.COM. BEDOLLA	Bedolla
STR. COM. BELLARIA	Bellaria
STRADA. COM BERTANA (oltre il nr. 2)	Bertana
VICOLO PRIVATO BERUTTI	Berutti
STR. COM. BETTOLE TORTONA	Bettole Tortona
STR. COM. BIOCCA II	Biocca II
STRADA COMUNALE BOSCO	Bosco
STR. VIC. BRAGHIERA	Braghiera
STRADA PRIV. BRUCIATA	Bruciata
STR. COM. CABANNONI	Cabannoni
P.ZA CADUTI 1 E 2 GUERRA	Caduti 1 2 G
STR. PRIV. RENATO CAMPORA	Campora
SRT COM. CAPPELLETTA	Cappelletta
STR. COM. CARBONARA S.	Carbonara S
STR. COM. CARCASSOLA	Carcassola
STR. COM. DELLE CAREZZARE	Carezzare
STRADA PRIVATA CARLINA	Carlina
STR. VIC. CARROZZA	Carrozza
STRADA VIC. CASAREGGIO	Casareggio
STRADA PRIVATA CASONE	Casone
STR. COM. PER CASTELLAR P.	Castellar P.
VIA DEL CASTELLO	Castello
VIA DEL CASTELLO ZENONE	Castello Zenone
STR. COM. CASTELNUOVO S. (oltre nr. 31)	Castelnuovo
STR. PRIV. DELLA CAVALLOSA	Cavallosa
STR. VIC. CERABINO	Cerabino
STR. COM. CERCA	Cerca
STRADA CERCA-PANTALEONA	Cerca-Pantaleona

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
STR. COM. CHIESA DI BETTOLE	Chiesa Bettole
P.ZA CHIESA CASTELLAR PONZANO	Chiesa Castellar P.
STR. COM. CHIESA DI RIV. S.	Chiesa Rivalta
VIA CHIESA DI TORRE C.	Chiesa Torre C.
VIA DELLA CHIESA DI VHO	Chiesa di Vho
STR. COM. CIMITERO DI MOMB.	Cimitero Momb.
STR. COM. CIMITERO PASSALACQUA	Cimitero Passal.
STR. COM. CIMITERO RIVALTA	Cimitero Rivalta
STR. COM. CIMITERO DI VHO	Cimitero di Vho
STR. VIC. CIRCONVALLAZIONE	Circonvallazione
STR. COM. DELLA COCCALINA	Coccalina
CORSO F.S. COPPI (oltre il nr. 44)	Coppi
VICOLO PRIVATO CORTE	Corte
P.ZZA CORTE CASTELLO	Corte Castello
VICOLO DEL CORTILE	Cortile
STR. COSTA LONGARINO (oltre al nr.10)	Costa Longarino
STR. VIC. COSTA DI VHO	Costa di Vho
STRADA VICINALE CROCE	Croce
STR. VIC. CROCE-CAPPELLETTA	Croce-Cappell.
STR. COM. DELLA DILETTA	Diletta
STRADA VICINALE DORINA	Dorina
STRADA ERCOLINA	Ercolina
VICOLO DEL FIORE	Fiore
STR. COM. FONTANA DI VHO	Fontana di Vho
ST. VIC. FONTANA DI VHO-BEL	Fontana di Vho
ST. VIC. FONTANA DI VHO-FAC.R.	Fontana di Vho
VIA DEL FORNO	Forno
VICOLO DEL FORNO	Forno
VIA DEL FOSSO	Fosso
S.S. PER GENOVA(Oltre il nr. 68/b)	Genova
STRADA VICINALE GENTILA	Gentila
STRADA COMUNALE GERBIDI	Gerbidi
STRADA COMUNALE GEROLA	Gerola
STRADA VICINALE GEROSA	Gerosa
STRADA VICINALE GHILINA	Ghilina
STRADA VIC. GHISIGLIERA	Ghisigliera
STRADA VICINALE LEVATA	Levata
STR. LEVANTE CASTELLO (oltre il nr. 50)	Levante Cast.
STRADA PRIVATA LUCREZIA	Lucrezia
STR. VIC. MAGHISELLO	Maghisello
VIA MAESTRA	Maestra

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
VIA LUIGI MAGRASSI	Magrassi
STRADA VICINALE MINCA	Minca
STR. VIC. MOGLIO	Moglio
STR. VIC. DEI MOLINI	Molini
STR. VIC. MOLINO BRUCIATO	Molino Bruciato
STR. COM. PER MOMBISAGGIO	Mombisaggio
S.DA. VIC. MONTAGNOLA	Montagnola
STR. VIC. MONTE GAMBERA	Monte Gambera
STR. VIC. MONTE LEMBRO	Monte Lembro
STRADA VIC. MONTEBUFFONE	Montebuffone
STR. VIC. MONTECARLO	Montecarlo
STRADA VIC. MONTERUCCO	Monteruccio
VIA MUSULEGNO	Musulegno
VIA NAVALLE	Navalle
STR. COM. DELL'ORATORIO	Oratorio
STRADA VIC. ORICETTO	Oricetto
STR. VIC. OSSONA	Ossona
STRADA VICINALE OVA	Ova
STR. PROV. PADERNINA	Padernina
STR. PADERNINA-POZZOLO	Padernina-Pozz.
STR. COM. PAGHISANO (oltre il nr. 1)	Paghisano
STR. VIC. PANTALEONA	Pantaleona
STRADA COM. PASSALACQUA	Passalacqua
STRADA VICINALE PAVESE	Pavese
STRADA VIC. PAVESE-PARETI	Pavese-Pareti
STRADA VICINALE PELOSA	Pelosa
STRADA VIC. PERMUTA	Permuta
STRADA PRIV. PIACENTINI	Piacentini
STR. VIC. PIANAZZOLI	Pianazzoli
STR. VIC. DELLA PIETRA	Pietra
STR. COM. LIBERO POGGIO	Poggio
VIA DEL POPOLO	Popolo
STR. VIC. PORGATELLO	Porgatello
STRADA PRIVATA PORTA	Porta
VIC. DELLA PORTAZZA	Portazza
STR. COM. VIRGO POTENS (oltre il nr. 25)	Potens
STRADA VIC. DEL POZZO	Pozzo
STR. PROV. POZZOLO F.RO	Pozzolo F.
STR. COM. DEI PRADINI	Pradini
VICOLO AI PRADINI	Pradini
STR. COM. BRUNO PRATI	Prati
VIA PREBENDA PARROCCHIALE	Prebenda Parr.

DESCRIZIONE VIA	RICERCA ALFABETICA
VIALE DI RIVALTA	Rivalta
S.VIC.RONCO-T.SEGNO (oltre il nr. 2/d)	Ronco-Tiro Segno
STR.VIC.RONCO (oltre il nr. 12)	Ronco
VIA DELLA ROSTA	Rosta
VIA CARLO SACCHI	Sacchi
STRADA STRADALE PER SALE	Sale
VIA C & G SANQUIRICO	Sanquirico
STRADA COM. SANTA LUCIA	Santa Lucia
STR. PROV. PER SAREZZANO	Sarezzano
STR. VIC. DI SAREZZANO	Sarezzano
STRADA PRIV. DEL SASSO	Sasso
STR. COM. SAVONESA	Savonesa
STRADA COMUNALE SORLINO	Sorlino
VIA AL SOTTOPASSAGGIO	Sottopassaggio
PIAZZALE SASCIA TIRICOV	Tiricov
VICOLO VALLE	Valle
STR. VIC. VALLE CALDERINA	Valle Calderina
STR. VIC. VALLE DEL POZZO	Valle del Pozzo
STR. VIC. VALLE-MOMBISAGGIO	Valle-Mombisaggio
STR. COM. VECCHIA DI POZZOLO	Vecchia di Pozz.
STR. VIC. VECCHIA DI SALE	Vecchia di Sale
STR. VIC. V. DI SAREZZANO	Vecchia Sarez.
STR. COM. VECCHIA F. DI VHO	Vecchia Fontana
STR. PRIV. VENEZIANA	Veneziana
STR. COM. VIOLA-R.F. (oltre il nr. 70)	Viola-R Faceto
STRADA COM. PER VHO	Vho
S.P. VILLAROMAGNANO (oltre il 2/a)	Villaromagnano
STRADA COM VISCARDA	Viscarda
VIA GEN.O ZAVATTARI	Zavattari